

Il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale (bitcoin) in cambio di valuta “tradizionale”

Esenzione IVA per le operazioni di cambio di bitcoin. Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l'IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa.

Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell'UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”.